

Approvato con
DCC. n. 98 del 27/9/2001
Modificato con
D.C.C. n. 105 del 30/09/02
Modificato con
D.C.C. n. 140 del 12/12/02
Modificato con
D.C.C. n. 13 del 31/01/07
Modificato con
D.C.C. n. 22 del 02/04/07
Modificato con
D.C.C. n. 108 del 22/12/08
Modificato con
D.C.C. n. 46 del 15/09/11

COMUNE DI BONDENO

Provincia di Ferrara

**REGOLAMENTO COMUNALE PER IL RILASCIO DELLE CONCESSIONI E PER
L'APPLICAZIONE DEL CANONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE
PUBBLICHE**

TESTO AGGIORNATO AL 01/01/2012

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 - Ambito e scopo del Regolamento.

1. Il presente Regolamento è adottato ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs.vo 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modificazioni ed integrazioni e disciplina le occupazioni di spazi ed aree pubbliche come definiti nell'articolo 2, le modalità di rilascio, rinnovo e revoca dell'atto di concessione, nonché le modalità d'uso dell'area concessa.
2. Il Regolamento, ai sensi dell'art. 63 del D. Lgs.vo citato, istituisce e disciplina il Canone per occupazione spazi ed aree pubbliche, la misura dello stesso, le modalità di versamento e di riscossione anche coattiva, le agevolazioni e le sanzioni, nonché la classificazione d'importanza delle strade, aree e spazi pubblici.

Articolo 2 - Definizioni.

1. Ai fini del presente Regolamento, s'intendono:

- per "canone", il corrispettivo dovuto al Comune per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
- per "occupazione", la esclusiva disponibilità o l'occupazione anche di fatto di suolo o di spazi pubblici, come sotto definiti, con conseguente sottrazione degli stessi all'uso generale della collettività;
- per "concessione", l'atto amministrativo mediante il quale il Comune autorizza l'occupazione suddetta;
- per "suolo pubblico" o "spazio pubblico", le aree ed i relativi spazi soprastanti e sottostanti, appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, comprese le aree destinate a mercati anche attrezzati, nonché a titolo di equiparazione, le aree di proprietà privata, sulle quali risulta regolarmente costituita, nei modi e termini di legge, una servitù di pubblico passaggio. Sono comprese nelle aree comunali, ai fini dell'applicazione del canone, i tratti di strade statali, regionali o provinciali situati all'interno del centro abitato individuati con DGM n. 1023 del 14/9/1993 e successive modificazioni, che si chiama a far parte del presente regolamento.

TITOLO II - PROCEDIMENTO PER IL RILASCIO DELLE CONCESSIONI

Capo 1° - OCCUPAZIONI

Articolo 3 - Occupazioni in genere di spazi ed aree pubbliche.

1. Qualsiasi occupazione come sopra definita di spazi e di aree pubbliche, deve essere preventivamente autorizzata dal Comune nel rispetto delle norme di legge e di regolamento.
2. Ai soli fini del periodo di validità dell'atto amministrativo concessorio e delle modalità di pagamento del canone, si distingue tra occupazioni permanenti o temporanee:
 - a) sono permanenti:
 - le occupazioni di carattere continuativo, aventi durata non inferiore all'anno, comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
 - le occupazioni non continuative ma con ricorrenza almeno settimanale e di durata non inferiore all'anno;
 - le occupazioni stagionali da parte di commercianti su area pubblica e di produttori agricoli la cui concessione ha durata non inferiore all'anno;
 - le occupazioni da parte di commercianti su area pubblica titolari di concessione decennale di posteggio nelle fiere istituite nel regolamento per l'esercizio del commercio su area pubblica;"
 - b) sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno, anche se ricorrenti, e con esclusione di quelle elencate al precedente punto a). Le occupazioni con dehors, sono temporanee se di durata complessiva pari od inferiore a mesi 6 (sei) nell'arco dell'anno.

Articolo 4 - Tipi particolari di occupazioni.

1. Alle occupazioni di aree pubbliche per l'esercizio del commercio al dettaglio, si applicano le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia.
2. La concessione di aree per l'esercizio dello spettacolo viaggiante è soggetta ad apposita regolamentazione, nonché agli usi ed alle consuetudini locali in materia.
3. Le occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi ed impianti in genere sono realizzate con l'osservanza dell'apposita normativa dettata in merito dai competenti uffici tecnici.
4. Le concessioni di aree e manufatti cimiteriali sono disciplinate dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia.
5. Le occupazioni con impianti pubblicitari sono disciplinate dalla specifica normativa legislativa e regolamentare in materia pubblicitaria.

6. Le occupazioni di suolo pubblico effettuate durante lo svolgimento del mercato settimanale del capoluogo nella giornata del martedì realizzate a mezzo di strutture per:
- raccolta di firme, distribuzione di materiale pubblicitario, lotterie e per attività di promozione da parte di associazioni non aventi finalità di lucro;
 - attività di propaganda elettorale;
- sono subordinati alla preventiva comunicazione di cui all'art. 6bis.

L'area individuata per le finalità suddette è ubicata in prossimità dell'intersezione fra Piazza Garibaldi e Viale della Repubblica all'altezza dei civici n. 103 e 103/A di Piazza Garibaldi, ha una dimensione di mt. 12x 6 ed è suddivisibile in spazi aventi ciascuno dimensione massima di mt. 3x3. L'occupazione è comunque subordinata al rispetto delle prescrizioni del Comando di Polizia Municipale.

Articolo 4 bis - Occupazioni d'urgenza.

1. E' consentita l'occupazione di aree comunali prima del conseguimento del formale provvedimento concessorio soltanto per fronteggiare situazioni di emergenza o per provvedere all'esecuzione di lavori di estrema urgenza. In tale caso, l'interessato deve dare immediata comunicazione dell'avvenuta occupazione all'ufficio competente, oltre a presentare la domanda al più presto anche via fax o con telegramma; l'ufficio competente provvede ad accertare la sussistenza o meno delle condizioni d'urgenza e, quindi, a rilasciare la concessione in via di sanatoria ovvero, in caso contrario, ad applicare le sanzioni con obbligo di immediata liberazione dell'area.

Capo 2° - IL PROCEDIMENTO

Articolo 5 - Domanda o comunicazione di occupazione suolo pubblico.

1. Chiunque intenda occupare nel territorio comunale spazi ed aree di cui alle definizioni, deve presentare apposita domanda volta ad ottenere il rilascio dell'atto di concessione, o comunicazione di occupazione, secondo la modulistica disponibile presso **l'UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO** predisposta dal competente ufficio comunale.
2. La domanda per l'occupazione e la comunicazione devono essere consegnate direttamente **all'UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO** o spedite tramite il servizio postale.
3. La domanda da redigersi in carta legale, o la comunicazione, devono contenere:
 - a) nel caso di persona fisica o di impresa individuale, l'indicazione delle generalità, residenza o domicilio legale e del codice fiscale;

- b) nel caso di richiedente diverso dalla persona fisica, la denominazione o ragione sociale, la sede legale e amministrativa, il codice fiscale, nonché le generalità del legale rappresentante o dell'amministratore anche di fatto;
 - c) l'ubicazione esatta della porzione di suolo o spazio pubblico che si chiede di occupare e la relativa misura di superficie o estensione lineare;
 - d) l'oggetto della occupazione, i motivi a fondamento di questa, il tipo di attività che si chiede di svolgere e i mezzi con cui s'intende occupare, l'opera che si richiede di eseguire e le modalità d'uso dell'area;
 - e) la durata e la frequenza della occupazione;
 - f) la sottoscrizione del richiedente o dichiarante, o del legale rappresentante o amministratore.
4. Qualora dalla domanda o dalla comunicazione non sia possibile identificare e delimitare esattamente l'area, queste devono essere corredate da una planimetria dell'area interessata.
 5. L'interessato è tenuto a fornire tutti i dati ritenuti necessari ai fini dell'esame della domanda o della comunicazione compresi gli elementi di identificazione di eventuali autorizzazioni di cui sia già in possesso, qualora l'occupazione sia richiesta per l'esercizio di attività soggetta ad autorizzazione.
 6. Per i casi in cui gli uffici preposti al rilascio dei pareri di cui al successivo art. 6, rilevino nella domanda o nella comunicazione carenza di documentazione, o elementi non conformi ai regolamenti comunali vigenti, comunque sanabili, dovrà essere prodotto quanto richiesto dal Responsabile del procedimento entro 30 giorni. Trascorso inutilmente tale periodo, la domanda o la comunicazione sarà archiviata.

Articolo 6 - Istruttoria della domanda.

1. La domanda è assegnata al competente settore comunale; l'istruttoria è curata dal Responsabile del relativo procedimento, che provvederà all'acquisizione dei pareri vincolanti dell'Ufficio Tecnico, della Polizia Municipale, di altri enti pubblici se necessari e alla comunicazione dell'avvenuta presentazione della domanda al Servizio di Promozione del Territorio.
Per le richieste di concessione permanente e temporanea nelle fiere e mercati e nello spettacolo viaggiante (giostre) in aree già individuate secondo la normativa vigente, il responsabile del procedimento acquisisce unicamente il parere vincolante della Polizia Municipale.
2. Il termine per il rilascio della concessione è di 90 giorni dalla data di presentazione della domanda ovvero dalla data in cui questa è pervenuta via posta al comune, salvo quanto disposto per le occupazioni d'urgenza.
3. In caso di più domande riguardanti l'occupazione della medesima area, se non diversamente disposto da altre norme specifiche, costituisce condizione di priorità la data di presentazione della domanda.

Articolo 6bis - Occupazioni soggette a comunicazione – Istruttoria.

1. Non sono soggette a rilascio di concessione ma è necessaria apposita comunicazione se non già prevista dichiarazione di inizio attività/segnalazione certificata di inizio attività o altra comunicazione obbligatoria ai sensi di legge o regolamento, le occupazioni di cui al successivo comma 2.

La comunicazione, da redigersi in carta semplice, deve essere presentata almeno dieci giorni prima dell'occupazione sul modello predisposto dal Comune e deve contenere tutti gli elementi già prescritti per la domanda ed indicati al precedente art. 5 commi 3 e 4.

La comunicazione è assegnata all'Ufficio competente e diventa efficace qualora non vengano comunicati motivi ostativi prima della data di inizio dell'occupazione dichiarata.

2. E' necessaria la preventiva comunicazione per:

- a) Le occupazioni realizzate dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni e loro Consorzi ad eccezione della tipologia di occupazioni di cui all'art. 63, comma 2, punto f) del D. Lgs.vo 15/12/1997 n°446, da Enti religiosi per l'esercizio di culto ammessi nello Stato, nonché le occupazioni temporanee realizzate da Enti pubblici e privati di cui all'art.87, comma 1, lett. c) del testo unico delle imposte sui redditi approvato dal Presidente della Repubblica il 22 dicembre 1986, n.917 per iniziative aventi finalità di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
- b) Le occupazioni temporanee non superiori all'ora;
- c) Le occupazioni temporanee realizzate per manifestazioni ed iniziative celebrative, politiche, sindacali, religiose, assistenziali e sportive di durata non superiore a 24 ore;
- d) Le occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie e simili, in occasione di festività, ricorrenze o celebrazioni;
- e) Le occupazioni effettuate da ditte appaltatrici del Comune di Bondeno per esecuzione di lavori o nella fornitura di servizi;
- f) Le occupazioni di suolo pubblico disciplinate al precedente articolo 4, comma 6, effettuate durante lo svolgimento del mercato settimanale del capoluogo (martedì) e realizzate a mezzo di strutture per raccolta di firme, distribuzione di materiale pubblicitario, lotterie, per attività di promozione da parte di associazioni non aventi finalità di lucro e per attività di propaganda elettorale. Detta comunicazione, in questo caso, deve riguardare solo date comprese nel mese in corso o in quello successivo e comunque per un numero di una giornata mercatale nell'ambito di ciascun mese. Durante la campagna elettorale, in caso di comunicazioni concorrenti, sono prioritarie quelle per l'espletamento di propaganda elettorale.

- g) le occupazioni che in relazione alla medesima area di riferimento sono complessivamente inferiori al mezzo metro quadrato o lineare;

Articolo 7 - Contenuto e rilascio della concessione - Deposito cauzionale.

1. In base ai risultati dell'istruttoria, il Dirigente rilascia la concessione, dandone comunicazione al richiedente.
2. L'atto di concessione costituisce titolo che legittima l'occupazione, l'utilizzazione dell'area pubblica ai sensi del presente regolamento e del Codice della Strada. Per lo svolgimento di attività richiedenti il rilascio di autorizzazioni amministrative, l'atto di concessione viene rilasciato in uno con le autorizzazioni amministrative inerenti. L'atto è rilasciato previo pagamento dei diritti di segreteria stabiliti dal comune e dell'eventuale canone da effettuarsi entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 1.
3. L'atto di concessione deve contenere:
 - a) gli elementi identificativi della concessione di cui all'articolo 5;
 - b) le condizioni di carattere tecnico e amministrativo, alle quali è subordinata la concessione;
 - c) la durata della concessione, la frequenza dell'occupazione e la superficie dell'occupazione soggetta a canone;
4. Qualora i pareri di cui all'art. 6 comma 1 risultassero sfavorevoli all'occupazione in quanto contrastante con gli interessi generali della collettività, l'istruttoria potrebbe anche concludersi senza il rilascio della concessione. In tal caso saranno applicate le disposizioni previste dall'art. 10 bis "Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento della domanda" della Legge 241/90.
5. Il Comune può pretendere il versamento di un deposito cauzionale, o di una fideiussione bancaria o assicurativa, qualora:
 - l'occupazione comporti la manomissione dell'area occupata, con conseguente obbligo del ripristino dell'area stessa nelle condizioni originarie;
 - dalla occupazione possano derivare danni al demanio comunale.

L'ammontare della cauzione è stabilito dal Dirigente su proposta dell'Ufficio Tecnico – Servizio Attività Manutentive, in misura proporzionale all'entità dei lavori e delle opere da realizzare.

La cauzione, non fruttifera di interessi, resta vincolata al corretto espletamento di tutti gli adempimenti imposti dal provvedimento amministrativo ed è restituita entro il termine di 15 giorni dalla data della verifica tecnica sulla regolare esecuzione dell'occupazione e dell'inesistenza di danni.

6. Le concessioni sono rilasciate senza pregiudizio di terzi.
7. I commercianti su aree pubbliche, i produttori agricoli, gli esecutori delle opere dell'ingegno, che ottengano l'assegnazione per la giornata di un posteggio non occupato dal titolare nei mercati e nelle fiere (spuntisti), sono esonerati dalla presentazione sia della domanda che della comunicazione per l'occupazione di suolo pubblico, ma sono tenuti al pagamento del canone.
8. Per le occupazioni temporanee nelle fiere disciplinate dall'art. 29 del Regolamento per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, l'autorizzazione è sostituita dalla ricevuta attestante il pagamento del canone, o in caso di esenzione, dalla comunicazione di assegnazione temporanea del posteggio.

Articolo 8 - Rinuncia alla richiesta di occupazione.

1. La richiesta di occupazione completa nei suoi elementi dà avvio al procedimento amministrativo per il rilascio della concessione di suolo.
2. Il soggetto che non fosse più interessato ad ottenere tale provvedimento, deve rappresentare in forma scritta la sua volontà prima del rilascio della concessione al fine di interrompere il procedimento.
3. In caso contrario sorge l'obbligazione del pagamento del canone correlata all'emanazione del provvedimento, fatta salva la dimostrazione che l'occupazione non è avvenuta per motivi di forza maggiore.

Articolo 9 - Durata.

1. Il periodo di validità delle concessioni permanenti, di norma non può superare i dieci anni, ad eccezione delle concessioni per occupazione con passi carrabili che possono avere anche durata illimitata.

Articolo 10 - Titorarietà e subentro della concessione.

1. La concessione è rilasciata a titolo strettamente personale, perciò non è consentita la sub concessione.
2. E' ammesso il godimento del bene concesso a mezzo di persone di fiducia o, per le imprese, da chi sia legalmente autorizzato, comunque sempre su segnalazione del concessionario.
3. Non è richiesto il nuovo atto di concessione a condizione che rimangano inalterate le condizioni oggettive (tipologia dimensione e ubicazione), nei casi di subingresso nella titolarità dell'esercizio delle attività commerciali, e di pubblico esercizio, o di trasferimento del diritto di proprietà di un immobile munito di passo carrabile, fermo restando l'obbligo della comunicazione della variazione della titolarità ai fini del canone da effettuarsi entro il 31 dicembre dell'anno in cui è stata effettuata la variazione.

4. In deroga al comma 3, è necessario il rilascio di un atto di concessione per voltura, nel caso di subingresso nella titolarità o nella gestione dell'esercizio dell'attività commerciale su area pubblica, ferma restando la decorrenza iniziale.

Articolo 11 - Rinnovo e disdetta della concessione.

1. Fatta eccezione per le concessioni di posteggio per l'esercizio dell'attività commerciale su area pubblica, che sono disciplinate da specifica normativa, i provvedimenti di concessione per occupazioni permanenti sono rinnovabili alla scadenza; le concessioni temporanee possono essere prorogate.
2. Il concessionario, qualora intenda rinnovare la concessione di occupazione permanente, deve inoltrare apposita richiesta almeno 60 giorni prima della scadenza.
3. Il concessionario, qualora intenda prorogare l'occupazione temporanea deve presentare domanda di proroga all'ufficio competente almeno 7 giorni prima della scadenza della concessione in atto, indicando la durata ed i motivi della richiesta di proroga.
4. In caso di rinuncia volontaria alla occupazione permanente di suolo pubblico il canone è dovuto per l'intero anno nel corso del quale è stata effettuata la disdetta. Nulla è dovuto per gli anni successivi nel caso in cui è accertata la cessazione dell'occupazione.
5. La disdetta anticipata della concessione per occupazione temporanea non dà diritto alla restituzione del canone pagato all'atto del rilascio.
6. Se l'occupazione temporanea o permanente è interrotta per causa di forza maggiore o per fatto del Comune, il rimborso o l'abbuono compete per il periodo effettivo di mancata utilizzazione.

Articolo 12 - Obblighi del titolare della concessione.

1. Il concessionario deve rispondere in proprio di tutti i danni derivanti dal godimento della concessione, senza riguardo alla natura e all'ammontare dei medesimi, che possono arrecarsi a terzi per effetto dell'occupazione.
2. Il concessionario, oltre ad osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia, nonché le condizioni contenute nell'atto di concessione, ha l'obbligo:
 - a) di esibire, a richiesta degli addetti comunali, l'atto che autorizza l'occupazione;
 - b) di mantenere in condizioni di ordine e pulizia l'area che occupa;
 - c) di provvedere, a proprie spese e cura, al termine dell'occupazione, a ripristinare il suolo come era in origine, rimuovendo anche le opere installate. In mancanza, vi provvede il Comune con addebito delle spese, utilizzando eventualmente la cauzione

- d) di versare il canone alle scadenze fissate.
3. I titolari di autorizzazione per mostre esterne agli esercizi commerciali, effettuate con attrezzature mobili, devono liberare il suolo occupato alla chiusura del negozio e provvedere alla pulizia del suolo medesimo.
4. Nell'esecuzione dei lavori connessi all'occupazione concessa, il concessionario deve osservare le norme tecniche e pratiche previste in materia dalle leggi, dai regolamenti e dagli usi e consuetudini locali.
In ogni caso il concessionario deve:
- a) non arrecare molestia o disturbo al pubblico ed intralcio alla circolazione;
 - b) evitare scarichi e depositi di materiali sull'area pubblica non consentiti dall'Autorità comunale;
 - c) evitare scarichi di acqua sull'area pubblica e, in caso di assoluta necessità, provvedere alla loro canalizzazione, rispettando le norme igieniche richieste dalla situazione dei luoghi od imposte dalla autorità sanitaria;
 - d) collocare ripari adatti, per evitare spargimenti di materiali sui suoli adiacenti pubblici e privati e predisporre mezzi atti ad evitare sinistri e danni ai passanti

Articolo 13 - Modifica, sospensione e revoca per sopravvenuti motivi d'interesse pubblico della concessione.

1. Il Comune, con atto motivato del dirigente, può modificare, sospendere o revocare, in qualsiasi momento, il provvedimento di concessione rilasciato ovvero imporre nuove condizioni per sopravvenuti motivi d'interesse pubblico, senza essere tenuto a dovere corrispondere alcun indennizzo.
2. La sospensione temporanea della concessione per motivi d'ordine pubblico o per cause di forza maggiore, dà diritto alla riduzione del canone in misura proporzionale alla durata della sospensione.
3. La revoca per sopravvenuti motivi di interesse pubblico dà diritto alla restituzione proporzionale del canone eventualmente pagato, a decorrere dalla cessazione di fatto dell'occupazione e in misura proporzionale al periodo di mancata occupazione, senza interessi ed esclusa qualsiasi altra indennità.
4. Cessate le cause d'interesse pubblico che hanno dato luogo alla revoca della concessione, questa potrà essere rilasciata, per la medesima area, ad altri soggetti soltanto a seguito di rifiuto alla rioccupazione da parte del precedente occupante.

Articolo 14 - Revoca per causa imputabile al concessionario e decadenza della concessione.

1. La concessione è inoltre revocata:

- a) qualora, anche tramite i suoi collaboratori o dipendenti, il titolare non rispetti le condizioni imposte con l'atto di concessione, ovvero non osservi le norme stabilite dalla legge o dai regolamenti;
 - b) per mancato pagamento di due annualità consecutive del canone di concessione o di altri eventuali diritti dovuti;
 - c) per violazione delle norme di cui all'articolo 10 e 12, relative al divieto di sub concessione ed alle modalità di subingresso nell'uso del bene concesso, nonché agli obblighi del concessionario;
 - d) per uso improprio o diverso della occupazione, rispetto a quello per il quale è stata rilasciata la concessione;
2. Il concessionario decade dal diritto di occupazione:
- a) se, in caso di occupazione temporanea, senza giustificato motivo non occupa il suolo nei 5 giorni successivi alla data stabilita per l'inizio dell'occupazione nella concessione;
 - b) se, in caso di occupazione permanente, senza giustificato motivo non occupa il suolo nei 30 giorni successivi alla data stabilita per l'inizio dell'occupazione.
3. La revoca e la decadenza di cui ai commi 1 e 2 non comportano restituzione, nemmeno parziale, del canone versato, ne' esonerano da quello ancora dovuto.
4. Il soggetto concessionario che sia incorso nella revoca di cui al comma 1 lettera b) potrà ottenere una nuova concessione per la medesima area, solamente dopo aver assolto al pagamento degli oneri di cui al presente regolamento.

Articolo 15 - Limiti delle occupazioni.

- 1. Nei centri abitati, ferme restando le limitazioni ed i divieti previsti dal Codice della Strada, l'occupazione di marciapiedi è consentita fino ad un massimo della metà della larghezza del marciapiede stesso, purché in adiacenza ai fabbricati e sempreché rimanga libera una zona per la circolazione dei pedoni larga non meno di metri 2. Alle medesime condizioni è consentita l'occupazione nelle strade prive di marciapiedi, in area ove è permesso il passaggio pedonale.
- 2. All'interno delle zone di rilevanza storico-ambientale, individuate ai sensi del Codice della Strada, ovvero quando sussistano particolari caratteristiche geometriche della strada, limitatamente alle occupazioni già esistenti, si può autorizzare l'occupazione dei marciapiedi in deroga alle disposizioni del precedente comma, a condizione che sia garantita una zona adeguata per la circolazione dei pedoni e delle persone con limitata o insufficiente capacità motoria.

Articolo 16 - Occupazioni abusive.

1. Sono abusive le occupazioni realizzate senza la concessione comunale.
2. Sono, altresì, considerate abusive le occupazioni che si protraggono oltre il termine di scadenza della concessione, senza rinnovo o proroga di questa, ovvero oltre la data di revoca, di sospensione o di estinzione della medesima, nonché le occupazioni realizzate in eccedenza rispetto alle misure contenute nell'atto di concessione.
3. In caso di occupazione abusiva, il Comune, previo accertamento e contestazione o notifica della relativa violazione attraverso gli organi di vigilanza, e conseguente applicazione delle sanzioni relative, potrà disporre la rimozione dei materiali o la demolizione dei manufatti, nonché il ripristino del suolo, dello spazio e dei beni pubblici, assegnando agli occupanti di fatto un congruo termine per provvedervi; trascorso tale termine, vi provvede d'ufficio addebitando agli occupanti medesimi le relative spese.
4. Resta comunque a carico dell'occupante di fatto ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia arrecati a terzi a causa dell'occupazione.

TITOLO III - CANONE DI CONCESSIONE

Capo 1° - ISTITUZIONE E CRITERI DI APPLICAZIONE DEL CANONE

Articolo 17 - Istituzione ed oggetto del canone di concessione.

1. L'occupazione, sia permanente che temporanea, di strade, aree e relativi spazi soprastanti e sottostanti, appartenenti al demanio e al patrimonio indisponibile del Comune, comprese le aree destinate a mercati anche attrezzati, costituisce presupposto per l'imposizione del pagamento di un canone in base a tariffa in capo al soggetto occupante.
2. E' assoggettata al pagamento del canone suddetto anche l'occupazione di aree private, soggette a servitù di pubblico passaggio costituita nei modi e tempi di legge.

Articolo 18 - Classificazione del suolo pubblico

1. Ai fini dell'applicazione del canone, sia per le occupazioni del suolo che per gli spazi soprastanti e sottostanti, le strade e gli spazi pubblici comunali sono classificati in categorie:
 - 1) Appartengono alla prima categoria le vie e piazze del centro abitato del Capoluogo delimitato dal fiume Panaro, dal canale di Burana e dalla linea ferroviaria Suzzara Ferrara e, a nord dallo Stabilimento Eridania compreso.
 - 2) Appartengono alla seconda categoria le restanti zone del centro abitato di Bondeno Capoluogo situate all'interno dei segnali di località.

- 3) Appartengono alla terza categoria gli agglomerati frazionali e le borgate situate all'interno dei segnali di località.
- 4) Appartiene alla quarta categoria il rimanente territorio situato all'esterno dei segnali di località.

Articolo 19 - Determinazione del canone.

1. Il canone annuo per le occupazioni permanenti, salvo quanto previsto al comma 2, è determinato moltiplicando la tariffa base per le occupazioni permanenti per il coefficiente relativo alla categoria di occupazione per il moltiplicatore stabilito per ogni singola fattispecie di occupazione, per la misura dell'occupazione:

Categoria di occupazione	Coefficiente
CATEGORIA I	1
CATEGORIA II	0,75
CATEGORIA III	0,5
CATEGORIA IV	0,3

OCCUPAZIONI PERMANENTI	Coefficiente
Chioschi, edicole e simili	1,50
Parcheggi	0,30
Impianti pubblicitari	1,00
Commercianti area pubblica e produttori agricoli titolari di posteggio nei mercati	0,44
Commercianti su area pubblica titolari di posteggio decennale nelle fiere	0,025
Taxi	0,30
Impianti di distribuzione carburanti	0,40
Frecce di indicazione	0,30
Dehors di esercizi di somministrazione di alimenti e bevande con autorizzazione permanente	1,50
Occupazioni diverse da quelle sopraelencate	1,00

2. Per le occupazioni permanenti, realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione dei pubblici servizi e da quelle esercenti attività strumentali ai servizi medesimi, il canone è determinato forfaitariamente come stabilito dall'art. 63 comma 2 lettera f) del D. Lgs. 446/97.
3. Il canone giornaliero per le occupazioni temporanee, salvo quanto previsto al successivo comma 4), è determinato moltiplicando la tariffa base per le occupazioni temporanee per il coefficiente relativo alla categoria di occupazione come stabilito al comma 1 per il moltiplicatore stabilito per ogni singola fattispecie di occupazione come da tabella seguente, per la misura dell'occupazione:

OCCUPAZIONI TEMPORANEE	Coefficiente
Dehors di esercizi di somministrazione di alimenti e bevande con autorizzazione temporanee	0,24
Cantieri edili	1,00
Spettacolo viaggiante	0,15
Sagre e feste	0,50
Occupazioni diverse da quelle sopraelencate	1,00

4. Per le occupazioni temporanee realizzate da produttori agricoli o da commercianti su area pubblica non titolari di posto fisso (spuntisti mercati e fiere), il canone è determinato forfetariamente nella misura stabilita dalla Giunta Municipale per ciascun giorno di effettiva presenza; per le occupazioni temporanee realizzate da commercianti itineranti con utilizzo di posteggio (art. 22 Reg. Commercio su aree pubbliche) il canone giornaliero è determinato forfetariamente nella misura stabilita dalla Giunta Municipale.
5. Le concessioni temporanee di posteggio nelle fiere rilasciate agli operatori commerciali secondo le modalità previste dall'art. 29 del regolamento per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, sono soggette al canone giornaliero forfetario nella misura stabilita dalla Giunta Municipale moltiplicato per i giorni obbligatori di presenza stabiliti dal Comune.

Articolo 20 - Modalità di applicazione del canone.

1. Per le occupazioni permanenti sorte o scadenti in corso d'anno il canone è dovuto comunque per l'intero anno.
2. Il canone è commisurato alla superficie occupata espressa in metri quadrati o lineari, con arrotondamento delle frazioni al metro quadrato o lineare superiore.
3. Per gli impianti pubblicitari, il canone per l'occupazione è determinato applicando la tariffa base per i metri lineari della proiezione a terra dello strumento pubblicitario; l'arrotondamento delle frazioni si effettua al mezzo metro lineare superiore.
4. Soppresso (Esenzione passi carrabili)
5. Le occupazioni effettuate dallo stesso titolare omogenee per finalità, caratteristiche, dimensioni ed ubicazione necessitano di un unico atto concessorio e l'applicazione del canone si effettua sulla somma delle singole superfici.
6. Le occupazioni con distributori di carburante pagano solo il canone calcolato con riferimento alla superficie del suolo e non anche l'occupazione del sottosuolo con cisterne ed altro.

7. Nel caso di occupazioni derivanti da specifiche convenzioni con l'amministrazione o di occupazioni soggette a gara pubblica con offerta al rialzo sul canone a base di gara, non si applica il canone previsto dal Regolamento.
8. Nel caso di cessazione della occupazione in corso d'anno il canone è dovuto dal titolare della concessione risultante al 1° gennaio dell'anno in cui è avvenuta la cessazione.

Articolo 21 - Soggetto passivo.

1. Il canone è dovuto dal titolare dell'atto di concessione o, in mancanza di questo, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in relazione all'entità dell'area o dello spazio pubblico occupato, risultante dal medesimo provvedimento amministrativo o dal verbale di contestazione della violazione o del fatto materiale. Nel caso di più occupanti di fatto, questi sono tenuti in solido al pagamento del canone.
2. In caso di uso comune, è soggetto passivo ciascuno dei titolari dell'occupazione, con vincolo di solidarietà.

Capo 2° - AGEVOLAZIONI ED ESENZIONI

Articolo 22 - Agevolazioni

1. La superficie delle occupazioni sia permanenti che temporanee eccedente i 1000 mq è calcolata in ragione del 10%.
2. Per le superfici occupate per lo spettacolo viaggiante, i primi 100 metri quadrati sono conteggiati al 100%, i successivi metri quadrati fino a 1.000 sono conteggiati al 25% e gli ulteriori metri quadrati eccedenti i 1.000 sono conteggiati al 10%.
- 2bis. Le superfici occupate da chioschi permanenti sono calcolate solamente nella parte eccedente i metri quadrati 30 (trenta);
3. Le agevolazioni di cui ai commi 1, 2 e 2bis. sono concesse a condizione che l'occupazione sia stata regolarmente autorizzata.
4. Il consiglio comunale può deliberare agevolazioni per determinate necessità ed in considerazione della situazione sociale, economica, produttiva e culturale del territorio comunale.

Articolo 23 - Esenzioni

1. Sono esenti dal canone di concessione ma necessitano della prescritta domanda di concessione o della preventiva comunicazione le seguenti tipologie di occupazione:

- a) Le occupazioni soggette a comunicazione di cui al precedente articolo 6bis comma 2;
- b) Le occupazioni permanenti o temporanee ritenute di pubblico interesse e/o importanti per la promozione del territorio espressamente esentate dalla Giunta Comunale;
- c) le occupazioni con fioriere ed attrezzature di arredo urbano e le panchine collocate a cura di esercizi commerciali e pubblici esercizi all'esterno del locale sempreché le stesse siano messe a disposizione di qualsiasi passante, indipendentemente dalla consumazione;
- d) le occupazioni, permanenti di soprassuolo pubblico con tende, con balconi, bow-windows o simili infissi di carattere stabile ivi ricomprese le occupazioni realizzate con insegne anche a bandiera poste sull'edificio sede della attività commerciale o artigianale a scopo di segnalazione, a condizione che le stesse non abbiano pali di sostegno installati su suolo pubblico, nonché le T dei tabaccai obbligatorie per legge anche se infisse in suolo pubblico sempreché siano poste nelle vicinanze della attività;
- e) le occupazioni con passi carrabili e le occupazioni realizzate per favorire i portatori di handicap in genere;
- f) le occupazioni nei mercati e nelle fiere (tranne quelle che comportano la presenza di strutture fissate stabilmente al suolo) effettuate da commercianti su aree pubbliche su posteggi regolarmente determinati, situati nelle frazioni e nelle località aventi popolazione inferiore a 3.000 abitanti (art. 28 comma 17 del Decreto Legislativo 31/3/98 n. 114);
- g) le occupazioni realizzate con coperture dei fossi o di canali lungo strade quando tali manufatti, nella sostanza rappresentano un'opera di pubblico interesse, essendo costituiti per il vantaggio della collettività generalizzata;
- h) le occupazioni del sottosuolo stradale per allacciamenti fognari e con condutture d'acqua potabile o d'irrigazione dei fondi, comunque le occupazioni di suolo con innesti e allacci a impianti di erogazione di pubblici servizi realizzati da privati;
- i) le occupazioni effettuate con serbatoi sotterranei per l'impianto e l'esercizio di distributori di carburanti e le bocche di lupo;
- j) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al Comune al termine della concessione stessa;
- k) Le tabelle indicative delle stazioni e fermate degli orari e dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, gli orologi funzionanti per pubblica utilità sebbene di privata pertinenza e le aste delle bandiere.

2. Ai sensi del comma 86, art. 1 della L. 549 del 1995, in caso di zone precluse al traffico, per la realizzazione di opere pubbliche che si protraggono per oltre 6 mesi, viene concessa la totale esenzione dal pagamento del canone relativo all'esercizio di attività commerciali, imprese e attività artigianali. Con deliberazione di Giunta Municipale sarà individuata la zona preclusa al traffico, i soggetti interessati all'esenzione e le modalità di applicazione dell'esenzione stessa.

TITOLO IV - ACCERTAMENTO DELL'ENTRATA, RISCOSSIONE, SANZIONI E CONTENZIOSO

Articolo 24 - Accertamento dell'entrata.

1. L'accertamento dell'entrata del canone per l'occupazione a carattere temporaneo, è costituito dall'atto concessorio ed avviene contestualmente all'emanazione del provvedimento. Per le occupazioni di carattere permanente, l'accertamento negli anni successivi a quello del rilascio avviene con l'invio di bollettino postale.
2. In caso di occupazione abusiva il verbale di contestazione della violazione costituisce titolo per il versamento del canone; il responsabile del procedimento provvede alla determinazione del canone e delle sanzioni previste dall'art. 31 comma 3, dandone apposita comunicazione all'interessato.
3. In caso di ritardati o mancati pagamenti, il responsabile del procedimento applica le sanzioni e le penalità previste dal presente regolamento.

Articolo 25 - Versamento per occupazioni temporanee.

1. Per le occupazioni temporanee il canone deve essere versato prima del ritiro della concessione, in unica soluzione per tutto il periodo di durata dell'occupazione o secondo una rateizzazione, con i presupposti e le modalità previste nell'articolo 27.
2. Al fine di snellire le operazioni di riscossione sul posto e la tempestiva occupazione dei posteggi nel mercato, la quantificazione del canone in occasione delle assegnazioni giornaliere è effettuata forfetariamente nella misura stabilita dalla Giunta Municipale.
3. Non si effettua il versamento del canone qualora questo sia di ammontare complessivo inferiore a € 5 (L. 9.681).
4. Tutti i versamenti devono essere effettuati con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore o uguale a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo."

Articolo 26 - Versamento per Occupazioni Permanenti.

1. Il versamento del canone per le occupazioni permanenti è effettuato con riferimento all'anno solare. Il canone è corrisposto in unica soluzione annuale a parte il caso di rateizzazione di cui all'art. 27.
 2. Per il primo anno di concessione, il pagamento deve essere effettuato prima del ritiro dell'atto concessorio, il cui rilascio è subordinato alla dimostrazione dell'avvenuto pagamento, a parte i casi di rateizzazione.
- 2bis Per le concessioni decennali di posteggio nelle fiere, il canone decorre dall'anno in cui si svolge la prima edizione della fiera successiva al rilascio. Nel caso in cui la prima edizione della fiera si svolga nell'anno successivo a quello di rilascio della concessione, il pagamento del canone avverrà mediante bollettino di c/c postale con le modalità di cui ai successivi commi 3,4,5.
3. Per le occupazioni permanenti "pluriennali", il versamento del canone relativo agli anni successivi a quello di rilascio della concessione deve essere effettuato entro il 30 aprile di ciascun anno, a parte il caso di rateizzazione.
 4. Per le occupazioni permanenti, il versamento del canone è effettuato su apposito conto corrente postale del Comune, intestato "COMUNE DI BONDENO - VERSAMENTO CANONE OCCUPAZIONE SPAZI AREE PUBBLICHE - COSAP",
 5. Non si effettua il versamento del canone qualora questo sia di ammontare complessivo inferiore a € 5 (L. 9.681).
 6. Tutti i versamenti devono essere effettuati con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore o uguale a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo."

Articolo 27 - Rateizzazioni

1. Per le occupazioni permanenti pluriennali, il canone relativo agli anni successivi a quello di rilascio della concessione è rateizzabile per gli importi superiori a € 207 (L. 400.808) previa richiesta da effettuarsi, su apposita modulistica, entro il 31 gennaio; la rateizzazione è concessa sino ad un massimo di quattro rate con scadenza al 30/04, 30/06, 30/09, 31/12.
2. Nell'anno di rilascio della concessione la rateizzazione riguarda la somma eccedente l'importo di € 207 il cui versamento deve essere effettuato entro il termine di cui all'art 7 comma 2; la somma restante è frazionabile in rate trimestrali omogenee non inferiori ad € 129 (L. 249.778) l'una da pagarsi in ogni caso, entro e non oltre il 31 dicembre.
3. Qualora l'eccedenza sia inferiore a € 129 questa deve essere corrisposta in un'unica rata successiva.

4. Per le concessioni permanenti pluriennali negli anni successivi a quello del rilascio ciascuna rata è corrispondente al quarto dell'importo annuale dovuto.
5. In ogni caso l'ultimo giorno dell'occupazione deve coincidere con il versamento dell'ultima rata.
6. In caso di reiterata irregolare corresponsione delle rate viene a decadere il beneficio della rateizzazione.

Articolo 28 - Riscossione coattiva.

1. La riscossione delle somme dovute a titolo di canone e delle relative sanzioni o penalità non pagate alle scadenze stabilite è effettuata coattivamente mediante consegna del relativo ruolo al concessionario del servizio della riscossione, che vi provvede secondo le disposizioni in materia previa messa in mora del debitore.
2. Le spese per l'espletamento della procedura coattiva sono addebitate all'occupante debitore nella misura determinata con Determina del Dirigente competente e sono recuperate con il procedimento di cui al comma 1.
3. Con le stesse modalità sono recuperate le spese sostenute dal Comune per la rimozione dei materiali e manufatti e per il ripristino del suolo in caso di occupazioni ed installazioni abusive.

Articolo 29 - Rimborsi.

1. La semplice dichiarazione di non avere effettuato l'occupazione, non comporta restituzione del canone dovuto in base all'atto concessorio.
2. Alla restituzione delle somme erroneamente versate dall'occupante a titolo di canone per occupazione provvede l'ufficio che gestisce il canone. Il procedimento relativo deve essere esaurito entro 90 giorni dalla data di presentazione della richiesta di rimborso, che l'interessato comunque deve presentare.
3. Circa i termini di prescrizione e gli eventuali interessi sulle somme da rimborsare si applicano le disposizioni del codice civile concernenti le obbligazioni pecuniarie.
4. Non si effettua il rimborso del canone qualora sia di ammontare inferiore a € 5 (L. 9.681).

Articolo 30 - Recupero canone.

1. L'Ufficio Tributi, in caso di omesso o parziale versamento entro il termine di decadenza, comunica all'interessato la richiesta di pagamento, con l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria del 20% dell'ammontare del canone dovuto.
2. Qualora il pagamento sia eseguito entro 30 giorni dalla richiesta di regolarizzo, la sanzione è ridotta al 5%.

3. Sulle somme dovute per il canone si applicano gli interessi di mora calcolati al tasso legale con decorrenza dal giorno in cui tali somme sono divenute esigibili.
4. Ai sensi dell'art. 2948, comma 1 n. 4) del Codice Civile il termine di prescrizione per gli adempimenti di cui al comma 1 è fissato in cinque anni.

Articolo 31 - Sanzioni.

1. Le violazioni alle norme del presente Regolamento sono punite con le sanzioni previste dall'art. 20 commi 1, 4 e 5 del D. Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 (Codice della Strada), con le misure, i termini e le modalità dallo stesso stabilite. Il pagamento della sanzione, in ogni caso non sana l'irregolarità dell'occupazione.
2. Qualora le violazioni, di cui al comma 1, rappresentino violazioni al presente Regolamento che non possano ricondursi nelle fattispecie sanzionatorie previste dall'art. 20 del Codice della Strada, queste sono punite con l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria prevista dal "Regolamento comunale disciplinante l'accertamento e l'applicazione delle sanzioni amministrative per le violazioni ai regolamenti comunali, alle ordinanze del Sindaco e a quelle dei dirigenti/responsabili di settore" vigente, fatta eccezione per le violazioni di cui all'art. 16 che vengono sanzionate secondo quanto stabilito nel comma 3 del presente articolo.
3. Alle occupazioni considerate abusive ai sensi dell'art. 16 si applica una indennità pari al canone maggiorato del 50% considerando permanenti le occupazioni abusive realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre le occupazioni abusive temporanee si presumono effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data di contestazione o notifica del verbale di accertamento redatto dagli organi di vigilanza.

Articolo 32 - Contenzioso.

1. Le controversie riguardanti il procedimento amministrativo della concessione per le occupazioni del suolo pubblico, disciplinate dal Regolamento, sono riservate alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.
2. Le controversie concernenti l'applicazione del canone di concessione - se e in quanto dovuto - restano riservate all'Autorità giudiziaria ordinaria.
3. Il procedimento riguardante le controversie concernenti l'applicazione delle sanzioni pecuniarie e accessorie viene disciplinato dagli artt. 203, 204, 204-bis e 205 del D. Lgs. N. 285 del 30/04/1992 (Codice della Strada).

TITOLO V - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Articolo 33 - Disposizioni finali.

1. Le disposizioni del presente Regolamento si applicano a decorrere dal **1 GENNAIO 2012** Per quanto non disposto dal Regolamento si applicano le disposizioni di legge e regolamentari vigenti.
2. E' abrogato il Regolamento per le concessioni e le autorizzazioni per l'applicazione della Tassa per l'occupazione di Spazi ed Aree pubbliche ed i provvedimenti conseguenti, emanati dal Comune, contrari o incompatibili con le norme del presente Regolamento. E' fatto salvo il potere di accertamento della tassa con applicazione delle relative sanzioni tributarie sino al termine di decadenza del tributo stesso previsto dal D.Lgs 507/93. E' altresì fatta salva la riscossione coattiva della tassa non versata per le occupazioni di suolo pubblico concesse prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento.
3. Ai sensi e per gli effetti della disposizione introdotta dall'articolo 234 comma 1 del vigente Codice della Strada (D.Lgs 30/04/1992, n. 285), sostituito dall'articolo 29 comma 2 della legge 7/12/1999 n. 472, le occupazioni, le installazioni e gli accessi al momento esistenti dovranno essere adeguati entro tre anni dall'entrata in vigore del presente regolamento.